

PROVVEDIMENTI PER I DOMINI AL DI LÀ DEL FARO

1813. Estratto delle disposizioni per l'abolizione della feudalità e dei diritti abusivi di essa

CAPITOLO I

§ 1. — Abolita la feudalità, secondo che fu sanzionato con real diploma del 25 marzo 1813, gli abitanti di qualunque comune saranno - considerati di ugual diritto e condizione, e tutte le popolazioni del regno saranno governate colla stessa legge comune del regno.

§ 2. — Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali; -e nonostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti i meri e misti imperi, senza indennizzazione a' possessori.

§ 3. — Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione, della custodia del territorio e responsabilità de' furti, della conservazione delle carceri e castellani, delle spese occorrenti per li detenuti, e di ogni altra gravezza annessa.

§ 4. — Cesseranno in conseguenza ne' baroni gli uffizi di maestro notaio di Corte, di baiulo, di catapano ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl'introiti o gabelle di tali uffizi resteranno a vantaggio dello stato per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia. Quante volte però le maestre notarie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale.

§ 5. — Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, d'investitura, di rilievo, di devoluzione a favore del fisco, di decima e tari feudale, di diritti di grazia e di mezz'annata, e di altri di qualunque denominazione inerenti a' feudi.

§ 6. — Cessando la natura e forma de' feudi, tutte le proprietà, diritti e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.

§ 7. — Conserverà ognuno i titoli ed onori che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e dei quali ha goduto, trasferibili questi a' suoi successori.

CAPITOLO II

§ 1. — La mano in *avanti baronale* cesserà; ma ciascun possessore di fondi di qualunque natura per la facile esigenza de' crediti abbia il diritto di sequestrare ed impedire che si estraggano sul momento da' gabelloti, censualisti, terraggieri, e coloni i prodotti ed animali del fondo; con adirsi intanto la giurisdizione ordinaria del luogo, perchè provveda in giustizia sul pegno, inteso il creditore e 'l debitore.

§ 2. — Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di galline, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione prodotti allo stesso, tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore.

§ 3. — Sono ugualmente aboliti senza indennizzazione diritti privativi e proibitivi, per non molire i cittadini in altri trappeti e molini fuori che in quelli dell'in avanti barone di non cuocere pane se non ne' forni dello stesso; di non cordursi altrove che ne' di lui alberghi, fondachi ed osterie, diritti di *zagato* per non vendere commestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baronale, e simili, qualora fossero stabiliti sulla semplice prerogativa signorile e forza baronale.

§ 4. — Saranno però compensati, come in ciascun altro, privato, i diritti signorili di sopra descritti, tanto proibitivi che privati, qualora sieno provenienti da una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o da un giudicato.

§ 5. — Non sarà impedito alle popolazioni il potere attaccare nelle consuete e legali forme le corrispettive convenzioni fatte co' baroni relativamente agli avvisati diritti proibitivi, ed appellarsi dalle sentenze profferite a favore degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata, per liberarsi dallo stabilito compenso; beninteso che per l'anzidetto non s'intende accordare alcun nuovo diritto o azione alle medesime.

§ 6. — Saranno parimente aboliti dal giorno della real sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle popolazioni del regno alle rispettive università e regie segrezie, volgarmente appellati diritti di *scuro*, *bocche*, *fumo*, *tappitelli* ed altri simili, a seconda de' principi stabiliti di sopra.

§ 7. — Saranno questi stessi diritti e private redimibili, volendone il comune o i singoli l'affrancazione, ne' casi che deve aver luogo la indennizzazione, come si è detto al § 4.

§ 8. — Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, in considerazione dell'avviamento che viene a mancare cessando la privata; locchè si dovrà fissare, adoperandosi il legale giudizio de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo decennio; o con coverture ad arbitrio dell'affrancante il diritto, e la privata in una annua prestazione in danaro, locchè sarà pure legalmente arbitrato da' periti sulla stessa media somma dell'ultimo decennio. Ed intanto sino alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità di fatto.

§ 9. — Tolta qualunque opposizione di semplice prerogativa signorile, resterà ciascun comune e cittadino nella libera facoltà di esigere, ed usare de' molini, trappeti, forni, fondachi, taverne ed altri; resteranno però illesi, e conservati in ciascun barone, i diritti che li competono per la ragione di pertinenza di suolo, di dominio territoriale, di proprietà di fiume, salti d'acqua, e simili, giusta le rispettive concessioni.

§ 10. — I diritti angarici, che sono stati da S. M. venduti, saranno, compensati nello stesso modo, che si è detto per le altre compensazioni.

CAPITOLO III

§ 1. — Come si sopprimono senza compenso i diritti signorili assolutamente angarici, così vengono del pari aboliti senza indennizzazione gli usi civici assolutamente angarici, che i singoli, ed i comuni esercitano sui fondi dei baroni per legnare, pascere e compascere, cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre a seminerio sotto un fisso terratico e simili servitù o costumanze attive e passive, che sono state dall'abuso introdotte come pregiudizievoli all'agricoltura, e alla libera economia de' predi.

§ 2. — Saranno compensati però quegli usi civici, che provengono da un condominio, o diritti di proprietà, da una convenzione corrispettiva tra il barone, ed il comune, o singoli, e finalmente da un giudicato.

§ 3. — Saranno però questi stessi redimibili a vantaggio della libera economia del fondo: ed essendo promiscui diritti di dominio, sarà, per il favor dell'industria, preferito nell'affrancazione il particolare contro il corpo morale, o singoli.

§ 4. — L'affrancazione dovrà eseguirsi, o con dare il capitale ragionato al 5 per 100 sul fruttato, che sarà fissato sulla media somma di risultato dell'ultimo decennio, secondo il legale giudizio de' periti, o con convertire il diritto, ed uso civico ad arbitrio di colui, che ne dovrà dare il compenso in un'annua prestazione in danaro, che sarà pure legalmente arbitrata da' periti sulla media somma dell'ultimo decennio.

Ed intanto sino all'indennizzazione sarà proibita qualunque novità di fatto.

§ 5. — Qualunque altro diritto angarico privativo e proibitivo, da qualunque origine provenga, resti similmente abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabilite, riguardo al compenso quando gli convenga.

www.demaniocivico.it